

DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2008 , n. 144

((Attuazione della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio.))

Vigente al : 10-5-2023

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli [articoli 76 e 87 della Costituzione](#);

Vista la [legge 25 febbraio 2008, n. 34](#), recante disposizioni per l'adeguamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge comunitaria 2007 - ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

Visto il [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), recante nuovo [codice della strada](#), e successive modificazioni;

Visto il [regolamento \(CEE\) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985](#), relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;

Visto il [regolamento \(CE\) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006](#), relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga e sostituisce il [regolamento \(CEE\) n. 3820/85 del Consiglio](#);

Vista la [direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006](#), sulle norme minime per l'applicazione dei [regolamenti \(CEE\) n. 3820/85](#) e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga e sostituisce la [direttiva 88/599/CEE del Consiglio](#);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 giugno 2008;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 luglio 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2008;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per i rapporti con le regioni;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

(((Oggetto e ambito di applicazione).))

((1. Il presente decreto disciplina i controlli sulle imprese, sui conducenti, sui veicoli e sui lavoratori mobili che rientrano nel campo di applicazione dei [regolamenti \(CE\) n. 561/2006](#), (UE) n. 165/2014 e della [direttiva 2002/15/CE](#) relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.))

Art. 1-bis

(((Definizioni).))

((1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'[articolo 4 del regolamento \(CE\) n. 561/2006](#), di cui all'[articolo 2 del regolamento \(UE\) n. 165/2014](#) e di cui all'[articolo 3 della direttiva 2002/15/CE](#).))

Art. 2.

(((Organismo di coordinamento intracomunitario).))

((1. La Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge le funzioni di Organismo di coordinamento intracomunitario ai sensi dell'[articolo 7 della direttiva 2006/22/CE](#), di seguito denominato «Organismo di coordinamento». La Direzione generale:

a) concerta con gli organismi corrispondenti degli altri Stati membri i controlli che devono essere realizzati su strada almeno sei volte l'anno nei confronti dei conducenti e dei veicoli rientranti nell'ambito di applicazione dei [regolamenti \(CE\) n. 561/2006](#) e (UE) n. 165/2014, da svolgere contemporaneamente alle competenti autorità di due o più Stati membri ciascuna sul proprio territorio;

b) si rapporta con gli organismi corrispondenti degli altri Stati membri per concertare l'effettuazione di controlli anche nei locali

delle imprese;

c) trasmette alla Commissione europea le informazioni di cui all'[articolo 17 del regolamento \(CE\) n. 561/2006](#), utilizzando il formulario approvato con decisione di esecuzione (UE) 2017/1013 della Commissione del 30 marzo 2017, e quelle di cui all'[articolo 13 della direttiva 2002/15/CE](#), necessarie per l'elaborazione da parte della Commissione europea di una relazione biennale sull'attuazione del [regolamento \(CE\) n. 561/2006](#), del [regolamento \(UE\) n. 165/2014](#) e della [direttiva 2002/15/CE](#);

d) trasmette ogni due anni alla Commissione europea le informazioni statistiche relative all'attività di controllo realizzata su strada e nei locali delle imprese;

e) presta assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri, fornendo i dati da questi ritenuti necessari in caso di infrazioni commesse in uno Stato membro con un veicolo immatricolato in Italia, non verificabili durante il controllo;

f) invia, avvalendosi del sistema di informazione del mercato interno, di seguito denominato «IMI», almeno una volta ogni sei mesi, agli organismi intracomunitari degli altri Stati membri che sono stati notificati alla Commissione, le informazioni sull'interpretazione e l'applicazione, a livello nazionale, delle disposizioni del [regolamento \(CE\) n. 561/2006](#), della [direttiva 2002/15/CE](#), nonché del presente decreto;

g) coordina lo scambio di informazioni, avvalendosi del sistema di informazione del mercato interno IMI, sull'interpretazione e l'applicazione, a livello nazionale, delle disposizioni del [regolamento \(CE\) n. 561/2006](#), a seguito di richieste motivate di uno Stato membro nei termini e con le modalità indicate dall'[articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/22/CE](#);

h) promuove la formazione periodica degli addetti ai controlli sulla funzione di controllo e sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui ai [regolamenti \(CE\) n. 561/2006](#) e (UE) n. 165/2014;

i) applica una coerente strategia di controllo in conformità alle linee strategiche nazionali di controllo su strada e presso i locali delle imprese;

l) impartisce agli organi di controllo di cui all'articolo 3, comma 2, le direttive per assicurare l'omogenea applicazione sul territorio nazionale del sistema nazionale di classificazione del rischio di cui all'articolo 11.

2. Il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali forniscono all'Organismo di coordinamento le informazioni e i dati pertinenti alle funzioni di cui al comma 1, dalla lettera c) alla lettera g).))

Art. 2-bis

(((Tavolo tecnico permanente).))

((1. Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di coordinamento si avvale della consulenza e del contributo specialistico del tavolo tecnico permanente, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, composto da due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, due rappresentanti del Ministero dell'interno e due rappresentanti dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Ai componenti del tavolo tecnico permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o indennita', comunque denominati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono designati i rappresentanti del tavolo tecnico permanente e sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le attribuzioni, i compiti e il funzionamento dello stesso. Con il medesimo decreto sono individuate le modalita' e i termini delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 2.))

Art. 3.

(((Sistemi di controllo).))

((1. L'applicazione dei [regolamenti \(CE\) n. 561/2006](#), (UE) n. 165/2014 e della [direttiva 2002/15/CE](#) viene assicurata da sistemi di controllo adeguati e regolari nei confronti dei lavoratori mobili, dei conducenti, delle imprese e dei veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1.

2. Gli organi preposti ai controlli sono gli organi di polizia stradale di cui all'[articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), e l'Ispettorato nazionale del lavoro.

3. L'attivita' di controllo e' organizzata in modo che ogni anno siano effettuati almeno un numero di controlli su strada e nei locali delle imprese non inferiori al 3 per cento dei giorni di lavoro dei conducenti di veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione dei [regolamenti \(CE\) n. 561/2006](#) e (UE) n. 165/2014.

4. Nell'ambito del numero totale dei controlli di cui al comma 3, almeno il 30 per cento del numero totale di giorni lavorativi controllati e' verificato su strada e almeno il 50 per cento nei locali delle imprese.

5. Le attivita' di controllo su strada e le attivita' di controllo presso i locali delle imprese ai sensi dell'articolo 1 sono pianificate e coordinate, rispettivamente, dal Ministero dell'interno e dall'Ispettorato nazionale del lavoro, conformemente alle indicazioni contenute nelle linee strategiche nazionali di controllo definite dall'Organismo di coordinamento di cui all'articolo 2, sentito il tavolo tecnico permanente di cui all'articolo 2-bis.

6. Sono, in ogni caso, fatte salve le specifiche competenze e attribuzioni previste dalle disposizioni normative vigenti, in

materia di controlli su strada e presso la sede delle imprese, per ambiti di applicazione diversi da quelli del presente decreto.

7. I controlli su strada relativi all'osservanza della [direttiva 2002/15/CE](#) sono limitati agli aspetti che possono essere efficacemente controllati tramite il tachigrafo e il relativo apparecchio di controllo. Un controllo approfondito dell'osservanza della [direttiva 2002/15/CE](#) puo' essere effettuato solo presso i locali dell'impresa.

8. La percentuale minima di controlli di cui al comma 3 puo' essere aumentata al 4 per cento in base alle indicazioni della Commissione europea, conformemente a quanto disposto dall'[articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE.](#))

Art. 4.

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 23 FEBBRAIO 2023, N. 27](#))

Art. 5.

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 23 FEBBRAIO 2023, N. 27](#))

Art. 6.

Controlli su strada

((1. I controlli su strada sono effettuati conformemente alle linee strategiche nazionali di controllo definite dall'Organismo di coordinamento di cui all'articolo 2. I controlli su strada sono effettuati in luoghi ed orari diversi e riguardano una parte sufficientemente estesa della rete stradale, in modo da ostacolare l'aggiramento dei posti di controllo e le relative operazioni sono condotte in modo che siano verificati almeno i punti elencati nella Parte A dell'Allegato I. Se la situazione lo rende necessario, il controllo puo' essere concentrato su un punto della Parte A dell'Allegato I.))

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, i controlli su strada sono eseguiti senza discriminazioni. In particolare, nessuna discriminazione puo' essere operata in relazione al paese di immatricolazione del veicolo, al paese di residenza del conducente, al paese di stabilimento dell'impresa, al punto di partenza e destinazione del viaggio, al tipo di tachigrafo.

3. I controlli vengono effettuati seguendo un criterio di rotazione casuale, con un adeguato equilibrio geografico. I posti di controllo sono effettuati sulle strade, presso le stazioni di servizio o le aree di parcheggio; quando e' necessario a tutelare l'incolumita' delle persone o la sicurezza della circolazione, i veicoli da controllare possono essere indirizzati in luoghi sicuri situati nelle loro vicinanze.

4. Nel corso delle operazioni di controllo su strada sono inoltre

rilevate le informazioni relative al tipo di strada, ossia se si tratta di autostrada, strada statale o secondaria, al Paese in cui e' stato immatricolato il veicolo sottoposto a controllo ed al tipo di ((**tachigrafo se analogico, digitale o intelligente**)).

5. Le imprese responsabili dei conducenti conservano per un anno i verbali loro rilasciati dagli organismi di controllo, i protocolli dei risultati e altri dati pertinenti relativi ai controlli effettuati.

((6. Al fine di agevolare e rendere uniformi le operazioni di controllo di cui al presente articolo, gli organi di controllo si attengono al modello di lista di controllo elaborato e aggiornato dall'Organismo di coordinamento di cui all'articolo 2, sentito il tavolo tecnico permanente di cui all'articolo 2-bis.))

((6-bis. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilita' sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti raccoglie, con modalita' telematiche, le informazioni relative alle infrazioni di cui all'Allegato III al presente decreto accertate dagli organi di controllo di cui all'articolo 3, comma 2, su strada e presso le sedi delle imprese, nei confronti delle imprese di trasporto, al fine della loro registrazione nella sezione "Sanzioni" del Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di cui all'[articolo 16 del regolamento \(CE\) n. 1071/2009](#).

6-ter. Le informazioni relative alle infrazioni di cui al comma 6-bis sono comunicate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalita' definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.))

Art. 7.

((**Controlli nei locali delle imprese**).))

((1. I controlli nei locali delle imprese sono svolti secondo le linee strategiche definite dall'Organismo di coordinamento di cui all'articolo 2, sentito il tavolo tecnico permanente di cui all'articolo 2-bis.

2. I controlli nei locali delle imprese si effettuano quando siano state accertate su strada gravi infrazioni al [regolamento \(CE\) n. 561/2006](#) o al [regolamento \(UE\) n. 165/2014](#), nonche' in base al fattore di rischio che e' attribuito a un'impresa dal sistema nazionale di classificazione del rischio di cui all'articolo 11. 3. I controlli nei locali delle imprese sono svolti in modo che vengano verificati i punti elencati nella parte A e B dell'Allegato I.

4. Nel corso delle operazioni di controllo nei locali delle imprese sono rilevate le informazioni relative al tipo di attivita' di trasporto, ossia se si tratta di attivita' a livello nazionale o

internazionale, passeggeri o merci, per conto proprio o per conto terzi, alle dimensioni del parco veicoli dell'impresa e al tipo di tachigrafo se analogico, digitale o intelligente.

5. Le imprese responsabili dei conducenti conservano per un anno i verbali loro rilasciati dagli organi di controllo, i protocolli dei risultati e altri dati pertinenti relativi ai controlli effettuati.

6. Al fine di agevolare e rendere uniformi le operazioni di controllo di cui al presente articolo, gli organi di controllo si attengono al modello di lista di controllo elaborato e aggiornato dall'Organismo di coordinamento di cui all'articolo 2, sentito il tavolo tecnico di cui all'articolo 2-bis.)

Art. 8.

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 23 FEBBRAIO 2023, N. 27](#)))

Art. 9.

(((Registrazione periodi di altre mansioni).))

((1. La registrazione dei periodi di "altre mansioni", quali definiti all'[articolo 4, lettera e\), del regolamento \(CE\) n. 561/2006](#), nonché la registrazione dei periodi di almeno una settimana durante i quali il conducente non si trova sul veicolo e non è in grado di svolgere alcuna attività con tale veicolo, avviene secondo le modalità stabilite dagli atti di esecuzione previsti dall'[articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE](#).

2. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui agli [articoli 174, 178 e 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), il conducente che non provvede alla registrazione dei periodi di cui al comma 1 secondo le modalità e i termini stabiliti negli atti di esecuzione di cui al medesimo comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 600.

3. Alla stessa sanzione è soggetta l'impresa che non conserva le registrazioni di cui al comma 1 secondo le modalità e i termini previsti dagli atti di esecuzione di cui al medesimo comma 1. Si applicano le disposizioni del titolo VI e dell'[articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#).

4. Fino all'adozione degli atti di esecuzione di cui al comma 1, la registrazione dell'assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del [regolamento \(CE\) n. 561/2006](#) da parte del conducente deve essere documentata attraverso il modulo in formato elettronico e stampabile, allegato alla [decisione 2007/230/CE](#).)

Art. 10.

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 23 FEBBRAIO 2023, N. 27](#)))

Art. 11.

((**Sistema nazionale di classificazione del rischio**).))

((1. Alle imprese di trasporto si applica il sistema nazionale di classificazione del rischio determinato sulla base del numero relativo e della gravita' delle infrazioni di cui all'Allegato III al presente decreto, commesse dalle singole imprese per le violazioni alle disposizioni dei [regolamenti \(CE\) n. 561/2006](#) o (UE) n. 165/2014 oppure alle disposizioni nazionali di recepimento della [direttiva 2002/15/CE](#) registrate nella sezione "Sanzioni" del Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di cui all'[articolo 16 del regolamento \(CE\) n. 1071/2009](#).

2. Il sistema nazionale di classificazione del rischio calcola il fattore di rischio di un'impresa secondo i criteri e le modalita' di cui alla formula comune contenuta nell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2022/695 della Commissione.

3. Le imprese che, nel sistema nazionale di classificazione del rischio, presentano un fattore di rischio elevato sono assoggettate a controlli piu' rigorosi e frequenti.

4. Al fine di agevolare controlli su strada mirati, i dati contenuti nel sistema nazionale di classificazione del rischio sono accessibili a tutte le autorità competenti ad effettuare i controlli.

5. Le informazioni contenute nel sistema nazionale di classificazione del rischio sono direttamente accessibili alle competenti autorità di altri Stati membri dell'Unione europea, tramite il sistema di interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada di cui all'[articolo 16 del regolamento \(CE\) n. 1071/2009](#), entro il termine ed in conformita' a quanto previsto dal paragrafo 6, secondo comma, del medesimo articolo 16.))

Art. 12.

Migliori prassi

1. ((L'Organismo di coordinamento)), elabora ogni due anni, un programma di formazione, destinato agli operatori addetti al controllo, tenuto conto degli orientamenti pubblicati nella relazione biennale della Commissione sulle migliori prassi adottate nell'ambito dell'Unione europea.

2. ((L'Organismo di coordinamento)) organizza, almeno una volta all'anno, scambi formativi e scambi del personale con gli organismi di collegamento intracomunitario di altri Stati membri.

3. ((L'Organismo di coordinamento)) promuove, inoltre, anche mediante accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, la formazione periodica degli addetti ai controlli, in generale sulla funzione di controllo e, in particolare, sulla corretta applicazione

delle disposizioni di cui ai [regolamenti \(CE\) n. 561/2006](#) e (((UE) n. 165/2014)).

Art. 13.
Norma finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ne' minori entrate. Gli uffici interessati si avvalgono delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente.

Art. 14.
Disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il [decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 12 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 1995](#).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 4 agosto 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Matteoli, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Maroni, Ministro dell'interno
Sacconi, Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali
Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Allegato I

(previsto dall'art. 6, comma 1)

PARTE A

Controlli su strada.

Nei controlli su strada occorre verificare, almeno i seguenti punti:

((1) i periodi di guida giornalieri e settimanali, le interruzioni di lavoro e i periodi di riposo giornalieri e settimanali; i fogli di registrazione dei giorni precedenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo, conformemente all'[articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento \(UE\) n. 165/2014](#), ovvero i dati memorizzati per lo stesso periodo nella carta del conducente ovvero nella memoria dell'apparecchio di controllo in conformita' dell'Allegato II e sui tabulati;))

((2) per il periodo di cui all'[articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento \(UE\) n. 165/2014](#), gli eventuali superamenti della velocita' autorizzata del veicolo, definiti come ogni periodo di durata superiore a un minuto durante il quale la velocita' del veicolo supera 90 km orari per i veicoli della categoria N3 o 105 km orari per i veicoli della categoria M3 definite nella [direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio](#);))

3) all'occorrenza, le velocita' istantanee del veicolo quali registrate dall'apparecchio di controllo durante, le ultime ventiquattro ore di uso del veicolo;

4) il corretto funzionamento dell'apparecchio di controllo (verifica di eventuali manipolazioni dell'apparecchio e/o della carta del conducente e/o dei fogli di registrazione) oppure, se del caso, la presenza dei documenti indicati [art. 16, paragrafo 2, del regolamento \(CE\) n. 561/2006](#).

5) all'occorrenza, e tenendo debitamente conto della sicurezza, l'apparecchio di controllo installato nei veicoli per rilevare il montaggio e/o l'uso di eventuali dispositivi intesi a distruggere, sopprimere, manipolare o alterare dati, oppure intesi a interferire con qualsiasi parte dello scambio elettronico di dati tra i componenti dell'apparecchio di controllo, oppure che ostacolano o alterano i dati nei suddetti modi prima della cifratura.

((5-bis) la durata massima della settimana lavorativa estesa a sessanta ore di cui all'[articolo 4, lettera a\), della direttiva 2002/15/CE](#); altri orari lavorativi settimanali di cui agli [articoli 4 e 5 della direttiva 2002/15/CE](#), solo laddove la tecnologia consenta di effettuare controlli efficaci.))

PARTE B

Controlli nei locali delle imprese.

Nei locali delle imprese occorre controllare i punti seguenti, in aggiunta a quanto stabilito nella Parte A:

1) i periodi di riposo settimanale e i periodi di guida tra detti periodi di riposo;

2) l'osservanza della limitazione bisettimanale delle ore di guida;

3) i fogli di registrazione, i dati e i tabulati dell'unita' di bordo e della carta del conducente.

((Nel caso sia accertata un'infrazione durante la catena di trasporto, gli organi di controllo di cui all'articolo 3, comma 2, possono, se opportuno, verificare la corresponsabilita' di altri soggetti che hanno istigato o in altro modo contribuito a commettere tale infrazione, ad esempio speditori, spedizionieri o contraenti, compresa la verifica che i contratti per la fornitura di servizi di trasporto siano conformi alle disposizioni dei [regolamenti \(CE\) n. 561/2006](#) e (UE) n. 165/2014.))

((3-bis) l'osservanza della durata massima media settimanale della prestazione di lavoro, dei riposi intermedi e degli obblighi riguardanti il lavoro notturno di cui agli [articoli 4, 5 e 7 della direttiva 2002/15/CE](#);

3-ter) l'osservanza degli obblighi delle imprese per quanto riguarda il pagamento dell'alloggio dei conducenti e l'organizzazione del loro lavoro, a norma dell'[articolo 8, paragrafi 8 e 8-bis, del regolamento \(CE\) n. 561/2006](#).))

Allegato II

((Strumentazione standard da fornire alle unita' di controllo.

Le unita' di controllo incaricate dei compiti di cui all'Allegato I, dispongono della seguente strumentazione standard:

1) apparecchiatura capace di scaricare i dati dall'unita' di bordo e dalla carta del conducente del tachigrafo digitale, leggere e analizzare tali dati e/o inviarli per l'analisi a una banca dati centrale;

2) apparecchiature per verificare i fogli di registrazione del tachigrafo;

3) apparecchiatura specifica d'analisi, dotata di programmi informatici adeguati, per verificare e confermare la firma digitale che accompagna i dati, come pure programmi specifici atti a fornire il profilo di velocita' dei veicoli prima dell'ispezione del loro apparecchio di controllo.))

Allegato III

((Infrazioni

Conformemente all'[articolo 9, paragrafo 3, della direttiva](#)

[2006/22/CE](#), la seguente tabella contiene orientamenti su una gamma comune di infrazioni al [regolamento \(CE\) n.561/2006](#) e al [regolamento \(CEE\) n.3821/85](#) suddivisi in categorie in funzione della loro gravita'.

1. Gruppi di infrazioni al [regolamento \(CE\) n. 561/2006](#)

				Grado di gravita' (*)		
				IMG	IG	IM
N.	Base giuridica	Tipo di infrazione				
A Equipaggio						
A1	Art. 5, paragrafo 1	Mancato rispetto dell'eta' minima dei conducenti			X	
B Periodi di guida						
B1		Superamento del periodo di guida giornaliero di 9 h in mancanza dell'autorizzazione a una sua estensione a 10 h	9 h<...<10 h			X
B2		Superamento del periodo di guida giornaliero di 10 h in caso di concessione dell'estensione	10 h<...<11 h		X	
B3		Superamento del periodo di guida giornaliero di 10 h in caso di concessione dell'estensione	11 h<...<12 h	X		
B4		Superamento del periodo di guida settimanale	10 h<...<11 h			X
B5		Superamento del periodo di guida settimanale	11 h<...<12 h		X	
B6	Art. 6, paragrafo 1	Superamento del periodo di guida settimanale		12 h<...<13 h	X	
B7		Superamento del periodo di guida settimanale		56 h<...<60 h		X
B8		Superamento del periodo di guida settimanale		60 h<...<70 h		X
B9	Art. 6, paragrafo 2	Superamento del periodo di guida settimanale		70 h<...<80 h	X	
B10		Superamento del periodo di guida settimanale		90 h<...<100 h		X
B11		Superamento del periodo di guida settimanale accumulato in 2 settimane		100 h<...<112 h		
		Superamento del periodo di guida settimanale accumulato in 2 settimane		30		X
	Art. 6, paragrafo	Superamento del periodo di guida settimanale accumulato in 2 settimane				

B12 3		consecutive		112 h 30<...		X		

C		Interruzioni						

C1				4 h 30<...<5 h				X
---				-----				---
C2			Superamento del	5 h<...<6 h			X	
---			periodo di guida	-----			---	---
C3		Art. 7		ininterrotto		6 h<...	X	

D		Periodi di riposo						

			Periodo di riposo					
			giornaliero					
			insufficiente					
			inferiore a 11 h					
			in caso di					
D1			mancata	10 h<...<11 h				X
---			concessione del	-----			---	---
D2			periodo di riposo	8 h 30<...<10 h			X	
---			giornaliero	-----			---	---
D3			Ridotto	...<8 h 30		X		
---			-----	-----			---	---
			Periodo di riposo					
			giornaliero					
D4			insufficiente	8 h<...<9 h				X
---			inferiore a 9 h	-----			---	---
D5			in caso di	7 h<...<8 h			X	
---			riduzione	-----			---	---
D6			concessa	...<7 h		X		
---			-----	-----			---	---
D7			Periodo di riposo	3 h+(8 h<...<9 h)				X
---			giornaliero	-----			---	---
D8			insufficiente	3 h+(7 h<...<8 h)			X	
---			suddiviso	-----			---	---
D9		Art. 8, paragrafo		inferiore a 3h+9h		3 h+(...<7 h)	X	

			Periodo di riposo					
D10			giornaliero	8 h<...<9 h				X
---			insufficiente	-----			---	---
D11			inferiore a 9 h	7 h<...<8 h			X	
---			in caso di	-----			---	---
D12		Art. 8, paragrafo		Art. 8, paragrafo		...	X	

D13			Periodo di riposo	22 h<...<24 h				X
---			settimanale	-----			---	---
D14			insufficiente	20 h<...<22 h			X	
---			ridotto inferiore	-----			---	---

D15		a 24 h		...<20 h		X		
---		-----		-----				
		Periodo di riposo						
		settimanale						
		insufficiente						
		inferiore a 45 h						
		in caso di						
D16		mancata		42 h<...<45 h				X
---		concessione del		-----				
D17		periodo di riposo		36 h<...<42 h			X	
---	Art. 8, paragrafo	settimanale		-----				
D18	6	Ridotto		...<36 h		X		

E		Tipi di pagamento						

		Collegamento tra						
		salario e						
		distanza percorsa						
	Art. 10,	o volume delle						
E1	paragrafo 1	merci Trasportate				X		

2. Gruppi di infrazioni al [regolamento \(CEE\) n. 3821/85](#)

				Grado di						
				gravita'						
				(*)						

N.		Base giuridica		Tipo di infrazione		IMG		IG		IM

F		Montaggio dell'apparecchio di controllo								

		Nessun apparecchio di								
		controllo omologato								
F1	Art. 3, paragrafo 1	montato ne' utilizzato				X				

G		Utilizzo dell'apparecchio di controllo, della carta								
		del conducente o del foglio di registrazione								

		Apparecchio di controllo								
		non funzionante								
		correttamente (ad esempio:								
		apparecchio di controllo								
		non correttamente								
		sottoposto a controllo,								

G1		regolato e sigillato)		X		
---		-----		-----		-----
		Apparecchio di controllo				
		utilizzato in modo				
		improprio (mancato				
		utilizzo di una valida				
		carta del conducente,				
G2	Art. 13	abuso volontario, ecc.)		X		

		Numero insufficiente di				
		fogli di registrazione a				
G3		bordo				X
---		-----		-----		-----
		Modello di foglio di				
		registrazione non				
G4		omologato				X
---		-----		-----		-----
		Carta insufficiente per i				
G5	Art. 14, paragrafo 1	tabulati a bordo				X

		L'impresa non conserva i				
		fogli di registrazione, i				
		tabulati e i dati				
G6	Art. 14, paragrafo 2	trasferiti		X		

		Il conducente detiene piu'				
		di una carta del				
G7	Art. 14, paragrafo 4	conducente valida		X		

		Uso di una carta del				
		conducente diversa da				
G8	Art. 14, paragrafo 4	quella valida		X		

		Uso di una carta del				
		conducente difettosa o				
G9	Art. 14, paragrafo 4	scaduta		X		

		Dati registrati e				
		memorizzati non				
		disponibili per almeno 365				
G10	Art. 14, paragrafo 5	giorni		X		

		Uso di fogli di				
		registrazione o di carte				
		del conducente sporchi o				
		deteriorati con dati				
G11		leggibili				X
---		-----		-----		-----

			Uso di fogli di			
			registrazione o di carte			
			del conducente sporchi o			
			deteriorati con dati non			
G12			leggibili		X	
---			-----		-----	
			Mancata richiesta della			
			sostituzione di una carta			
			del conducente			
			danneggiata, mal			
			funzionante, smarrita o			
			rubata entro 7 giorni di			
G13	Art. 15, paragrafo 1		calendario			X

			Uso scorretto del foglio			
			di registrazione o della			
G14			carta del conducente		X	
---			-----		-----	
			Ritiro non autorizzato dei			
			fogli di registrazione o			
			della carta del conducente			
			avente conseguenze sulla			
			registrazione dei dati			
G15			pertinenti		X	
---			-----		-----	
			Ritiro non autorizzato dei			
			fogli di registrazione o			
			della carta del conducente			
			privo di conseguenze sui			
G16			dati registrati			X
---			-----		-----	
			Fogli di registrazione o			
			carta del conducente			
			utilizzati per un periodo			
			superiore a quello			
			previsto, ma senza perdita			
G17			di dati			X
---			-----		-----	
			Fogli di registrazione o			
			carta del conducente			
			utilizzati per un periodo			
			superiore a quello			
			previsto, con perdita di			
G18			dati		X	
---			-----		-----	
			Mancato utilizzo			
			dell'inserimento dati			
G19			manuale, quando richiesto		X	

		Mancato utilizzo corretto		
		dei fogli di registrazione		
		o della carta del		
		conducente nella fessura		
G20	Art. 15, paragrafo 2	giusta (multipresenza)	X	

		L'ora registrata sul		
		foglio non corrisponde a		
		quella legale nel paese di		
		immatricolazione del		
G21		veicolo		X

		Uso scorretto del		
		dispositivo di		
G22	Art. 15, paragrafo 3	commutazione	X	

H		Indicazioni da inserire		

		Cognome mancante sul		
H1		foglio di registrazione	X	

		Nome mancante sul foglio		
H2		di registrazione	X	

		Mancanza della data di		
		inizio o di fine		
H3		utilizzazione del foglio		X

		Mancanza del luogo di		
		inizio o di fine		
H4		utilizzazione del foglio		X

		Numero della targa		
		mancante sul foglio di		
H5		registrazione		X

		Lettura del		
		contachilometri (inizio)		
		mancante sul foglio di		
H6		registrazione		X

		Lettura del		
		contachilometri (fine)		
		mancante sul foglio di		
H7		registrazione		X

		Tempo di cambio del		

H8	Art. 15, paragrafo 5	veicolo mancante sul foglio di registrazione							X
H9	Art. 15, paragrafo 5, lettera a)	Simbolo del paese non inserito nell'apparecchio di controllo							X
I	Presentazione dei documenti								
I1		Rifiuto di essere controllato		X					
I2		Non in grado di presentare registrazioni della giornata in corso		X					
I3		Non in grado di presentare registrazioni dei precedenti 28 giorni		X					
I4		Non in grado di presentare registrazioni della carta del conducente se il conducente ne e' titolare		X					
I5		Non in grado di presentare registrazioni manuali e tabulati fatti nella giornata in corso e nei precedenti 28 giorni (**)		X					
I6		Non in grado di presentare la carta del conducente		X					
I7	Art. 15, paragrafo 7	Non in grado di presentare tabulati fatti nella giornata in corso e nei precedenti 28 giorni (**)		X					
J	Frodi								
		Falsificazione, cancellazione, distruzione dei dati registrati sui fogli di registrazione, memorizzati nell'apparecchio di controllo o sulla carta							

		del conducente o sui			
		tabulati prodotti			
		dall'apparecchio di			
J1		controllo		X	
---		-----			
		Manomissione			
		dell'apparecchio di			
		controllo, del foglio di			
		registrazione o della			
		carta del conducente che			
		puo' dare origine a dati			
J2		e/o a tabulati Falsificati		X	
---		-----			
		Manomissione del			
		dispositivo che potrebbe			
		essere utilizzato per			
		falsificare dati e/o			
		informazioni stampate			
		presente sul veicolo			
		(dispositivo di			
J3	Art 15, paragrafo 8	commutazione/cavo, ecc.)		X	

K		Guasto			

		Non riparato da un			
		installatore o da			
K1		un'officina autorizzati		X	
---		-----			
		Non riparato durante il			
K2	Art. 16, paragrafo 1	percorso			X

L		Inserimento manuale dei dati sui tabulati			

		Il conducente non riporta			
		tutte le indicazioni			
		relative ai gruppi di			
		tempi che non sono piu'			
		registrati durante il			
		periodo del guasto o del			
		cattivo funzionamento			
		dell'apparecchio di			
L1		controllo		X	
---		-----			
		Il numero della carta del			
		conducente e/o il nome e/o			
		il numero della patente di			
		guida sono mancanti sul			
L2		foglio ad hoc		X	

---		----- -----			
		Firma mancante sul foglio			
L3	Art. 16, paragrafo 2	ad hoc		X	

		Smarrimento, furto della			
		carta del conducente non			
		dichiarato formalmente			
		alle autorità competenti			
		dello Stato membro in cui			
L4	Art. 16, paragrafo 3	il furto ha avuto luogo		X	

(*) IMG = Infrazione molto grave / IG = Infrazione grave / IM = Infrazione minore."

(**) testo modificato sulla base della Rettifica della [direttiva 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009](#), che modifica l'allegato III della [direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio](#) sulle norme minime per l'applicazione dei [regolamenti \(CEE\) n. 3820/85](#) e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada. (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 29 del 31 gennaio 2009).))

((1))

AGGIORNAMENTO (1)

Il [D.Lgs. 23 dicembre 2010, n. 245](#) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le infrazioni rilevanti ai fini della classificazione del rischio ed il loro grado di gravità", sono individuate dall'Allegato III del [decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144](#), come introdotto dall'articolo 1 del presente decreto".